

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO

-Sezione Lavoro-

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

istanza per la modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c

Per la Dott.ssa **Diana Monica**, c.f. DNIMNC75E53H355S, nata a Rivoli (TO) il 13/05/1975 e residente in Corigliano Calabro (CS), alla via Walt Disney, rappresentata e difesa dall'Avv. **Francesca Brunetti**, c.f. BRNFNC79D45D086L, indirizzo pec: avv.francescabrunetti@pec.giuffre.it - fax 0984/25605 – ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Cosenza alla Via Mario Mari 1/c, unitamente e disgiuntamente al Dott. Giuseppe Campesi, giusta procura in calce al presente atto

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in perona del l.r.p.t., con sede in Torino C.so Vittorio Emanuele n°70; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - Ambito Territoriale della Provincia di Torino**, in persona del l.r.p.t., con sede in Torino Via Coazze n. 18, tutti rappresentati, difesi e domiciliati nel ex lege c/o Avvocatura Distrettuale di Stato di Torino, corso Stati Uniti n. 45

Resistente

Nonché

Tutti i potenziali controinteressati docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della classe di concorso primaria e dell'infanzia dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito territoriale di Torino, valide per



gli aa.ss. 2014/2017 che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente

Resistenti

FATTO

La dott.ssa Diana Monica, appartenente al corpo docente possiede l'abilitazione per l'insegnamento in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito il 29 ottobre 1993, al termine dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale Statale "E. Pestalozzi" di San Severo (FG);

La ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto nell'ambito territoriale di Torino, ovvero le graduatorie utilizzabili solo per il conferimento delle supplenze brevi e non ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, nelle quali presta regolarmente servizio;

Attualmente ha in essere un contratto a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al 30/06/2016 presso l'Istituto Comprensivo I.C. di Condove;

La stessa, aspira ad essere inclusa nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Provinciale del Piemonte valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del D. lgs. 297/1994;

DIRITTO

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01/04/2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, all'art. 1 stabilisce che:

"1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:



a) *la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;*

b) *la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.*

A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;

c) *il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato..."*

Al successivo art.7 è stabilito che:

"Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e sono utilizzate, ai sensi dell'art.1 della legge 3 maggio 1999, n.124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche".

All'articolo 9 commi 2 e 3, del medesimo decreto, relativo alle modalità di presentazione delle domande, è stabilito che: "la domanda[...] dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web [...]"

a) registrazione del personale interessato;

b) inserimento della domanda via web[...]"

L'art.10 comma 2 del Decreto in oggetto, ha stabilito che: "[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art.9 commi 2 e 3 [...]".



Dalla normativa in oggetto si evince chiaramente che la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle graduatorie ad esaurimento, può essere presentata solo da coloro che risultino già inseriti nelle stesse, precludendo a chi non figura nelle stesse, la possibilità di presentare domanda di inserimento.

Relativamente alla normativa sui diplomi magistrali, l'art. 194 comma 1, del D. Lgs 297/1994 stabiliva che: "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne"(Ora scuola dell'Infanzia).

Tale norma è stata abrogata dalla legge n.226 del 17.10.2015 che: " A conclusione degli studi svolti[...], si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in un'unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare."

L'art. 2 di tale decreto stabilisce che *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 conservano in via permanente l'attuale valore legale"*.

Con il **D.P.R. n. 323 del 98** è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art.1 della legge 10 dicembre 1997 n.425". l'art.15, comma 7 del medesimo decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, **espressamente stabilisce**



che: “I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.

Il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n.44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, “...illegittimo è invece il D.M. n.62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitati, secondo l’art.53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997,



dall'art. 15 co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D. D. G. L. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n.62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.”.

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince quindi che *il legislatore ha da sempre ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali di scuola magistrale entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie, ora dell'infanzia e primaria.*

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017.

Tale Decreto permette di presentare la domanda di aggiornamento o di permanenza nella GAE esclusivamente ai docenti già inseriti nelle stesse e registrati nella piattaforma telematica del MIUR denominata “istanza online”.

A tal proposito il Consiglio di Stato ha stabilito che “non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito



entro l'anno 2001-2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali."

Istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Per tutto quanto sin qui esposto, sia in fatto che in diritto, sussistono, nel caso di specie entrambi i requisiti, del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.

Sussiste, dunque, nel caso di specie, il presupposto del *fumus boni juris* per l'accoglimento della domanda cautelare, ossia il fumus della fondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente sul diritto della medesima all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento, dalla quale è stato illegittimamente pretermerso.

La "verosomiglianza dell'esistenza del diritto" appaia provata, in quanto è già stata annullato, con efficacia erga omnes, il D.M. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato (sentenza n. 1973/2015) nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nella GAE di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002.

I Tribunali di tutta Italia sono, infatti, pressoché concordi nel riconoscere il diritto oggetto di processo.

Sul *periculum in mora*, l'urgenza del riconoscimento all'immissione in graduatoria risiede nell'evitare al ricorrente, nelle more del giudizio di merito, la perdita di possibilità di ottenere per il triennio in questione, il conferimento



di un incarico a tempo determinato e/o indeterminato, anche in considerazione della imminente scadenza del contratto a tempo determinato (30.06.2016) in essere con l'Istituto Comprensivo I.C. di Condove; la ricorrente continuerebbe a dover sopportare il grave ed irreparabile danno, causato dall'illegittimo non inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, che non gli ha consentito di prendere parte al piano governativo straordinario di immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2015/2016, decretato dalla legge 107/2015. Scopo della riforma, nota come "La Buona Scuola", è quello di svuotare le GAE, assumendo tutti i presenti in ruolo, per poi sopprimerle.

Si palesa, dunque, il danno grave ed irreparabile che il MIUR provocherebbe sotto il profilo della evidente perdita di chance per la partecipazione della ricorrente al recente e notorio piano di assunzioni, rispetto al quale l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è presupposto, determinando, altresì, un pregiudizio professionale e personale, che va oltre il profilo strettamente economico.

Tutto ciò premesso la **Dott.ssa Diana Monica**, ut supra rappresentata e difesa, riservandosi ogni ulteriore difesa e deduzione all'esito della costituzione di controparte,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, per tutte le ragioni di cui in narrativa ed in accoglimento del presente ricorso, Voglia:

In via cautelare ex art. 700 c.p.c. con provvedimento da adottarsi inaudita altera parte ovvero previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti, ordinare al MIUR l'inserimento della ricorrente, in subordine con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Torino della



scuola dell'infanzia e scuola primaria, Classe di concorso EEEE, valide per gli aa. ss. 2014/2017, con la posizione e con il punteggio a lei spettante. Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione avanti a sé e quella di discussione del presente ricorso, pronunciare, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere le seguenti conclusioni e richieste:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento senza riserve ed a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ambito territoriale della Provincia di Torino per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, Classe di concorso EEEE, valide per il triennio 2014/2017 con il punteggio a lei spettante;*
- condannare, altresì, la resistente amministrazione scolastica al pagamento delle spese e competenze della presente causa in favore del procuratore costituito con distrazione.*

Salvis Iuribus.

Cosenza-Torino, 29/03/2016.

Avv. Francesca Brunetti

Si dichiara che, ai sensi del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 come modificato dal D.L. 06/07/2011, n. 98 convertito con L. 111/11, il presente procedimento, dal valore indeterminabile, è esenta da c.u. in quanto la ricorrente non ha avuto nell'anno precedente all'instaurazione del presente giudizio un reddito superiore a € 34.107,72, salvo regolarizzazione fiscale.

Cosenza, 04/03/2016.

Avv. Francesca Brunetti



Istanza per la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura a margine dell'atto introduttivo del soprascritto ricorso

Premesso che:

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali valide per il triennio 2014/2017;
- Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che-in virtù del reinserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento per la classe -- sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

rilevato che

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del grande numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i tutti i soggetti potenzialmente coinvolti

considerato che

l'On.le Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica;

il Tar Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche diversi tribunali del territorio nazionale, in sintonia con gli orientamenti adottati in tal senso dai Tribunali amministrativi regionali, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma di



notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. nell'apposita area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_16/feb_braio per la notifica dei ricorsi che abbiano come potenziali controinteressati tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento tutto ciò premesso

si fa istanza

affinchè la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle contemplate dalla legge e che assicurino la conoscibilità della lite alla generalità dei controinteressati in tempi rapidi

Voglia autorizzare

La notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, per quanto attiene tutti i potenziali controinteressati evocati in giudizio, con la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Miur e per quanto attiene alle amministrazioni convenute, mediante la notificazione all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Cosenza, 29/03/2016

Avv. Francesca Brunetti



PROCURA ALLE LITI

La sig.ra **DIANA MONICA**, nata a Rivoli (TO) il 13/05/1975, C.F. DNIMNC75E53H355S, residente in Corigliano Calabro (CS) alla via Walt Disney, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, del procedimento ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. da promuoversi innanzi al Tribunale di Torino nei confronti del **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Biale Trastevere n. 76/A, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Torino C.so Vittorio Emanuele, 70, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, AMBITO TERRITORIALE DI TORINO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Via Coazze, 18 nonché tutti i potenziali controinteressati inserite nelle graduatorie ad esaurimento della classe di concorso primaria e dell'infanzia, valide per gli aa.ss. 2014/2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito territoriale di Torino che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente, l'Avv. **Francesca BRUNETTI** del Foro di Cosenza, c.f. BRN FNC 79D45 D086L, -PEC: avv.francescabrunetti@pec.giuffre.it Fax 0984.25605-, unitamente e disgiuntamente al Dott. **Giuseppe Campesi**, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso il Suo Studio in Cosenza -87100- alla Via Mario Mari 1/C.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Cosenza, li 11/03/2016.....

Firma

Francesca Brunetti

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Francesca Brunetti

F. Brunetti

Giuseppe Campesi



Attestazione di conformità

Io sottoscritto Avv. Francesca Brunetti, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, e dell'art. 16 *undecies*, comma 1, DL 179/2012 attesto che l'antescritto ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c unitamente ai pedissequi decreti di fissazione udienza di comparizione delle parti del procedimento cautelare e di merito sono copia analogica conforme del corrispondente atto e provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 2442-1/2016 e n. 2442/2016 R.G. del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro.

Esso consta di n.ro 14 pagine, esclusa la presente.

Cosenza, 12/04/2016

Avv. Francesca Brunetti

